

ASSEMBLEA PER LA COSTITUZIONE DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

DENOMINATA

PACS1 ITALIA APS

In data 01 maggio 2021, a Ferrara (FE) in Via Anna Frank, 3, cap 44124, ed in modalità telematica pe via delle limitazioni dovute alla pandemia in corso, alle ore 20:00, si sono riunite le seguenti persone:

BERSANETTI MARIKA nata a PORTOMAGGIORE (FE) il 26/10/1987 residente a Ferrara in Via Anna Frank, 3 cap 44124, cittadina italiana, codice fiscale BRSMRK87R66G916B

TUGNOLI ENRICO nato a FERRARA (FE) il 29/09/1986 residente a Ferrara in Via Anna Frank, 3 cap 44124 cittadino italiano, codice fiscale TGNNRC86P29D548X;

TUGNOLI MARCO nato a FERRARA (FE) il 23/09/1960 residente a San Bartolomeo in Bosco (FE) in Via Monsignor Lorenzo Paparelli, 14, cap 44124, cittadino italiano codice fiscale TGNMRC60P29D548Y

MORETTO MARIA nata ad ADRIA (RO) il 15/10/1964 residente a San Bartolomeo in Bosco (FE) in Via Monsignor Lorenzo Paparelli, 14, cap 44124, cittadina italiana codice fiscale MRTMRA64R55A059L

PANCALDI ADELE nata a VOGHIERA (FE) il 03/06/1960 residente a San Bartolomeo in Bosco (FE) in Via Luciano Carlotti, 26 cittadina italiana codice fiscale PNCDLA60H43M110H

BERSANETTI EZIO nato a PORTOMAGGIORE (FE) il 24/09/1956 residente a San Bartolomeo in Bosco (FE) in Via Luciano Carlotti, 26 cittadino italiano codice fiscale BRSZEI56P24G916R

TUGNOLI PAOLO nato a FERRARA (FE) il 07/03/1995 residente a San Bartolomeo in Bosco (FE) in Via Monsignor Lorenzo Paparelli, 14, cap 44124, cittadino italiano codice fiscale TGNPLA95C07D548Q

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Costituzione di un'associazione di promozione sociale ed approvazione dello Statuto
2. definizione della quota associativa ed esercizio sociale;
3. nomina dei componenti il consiglio direttivo.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Bersanetti Marika la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione il Sig. Tugnoli Enrico quale Segretario ed estensore del presente atto il quale accetta.

Sul **primo 1) punto** all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un'associazione di promozione sociale e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

Dopo vari interventi l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di costituire ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione:

PACS1 ITALIA APS, d'ora in poi denominata "associazione" con sede legale nel Comune di Ferrara (FE) Via Luciano Carlotti, 26, operante senza fini di lucro.

L'Associazione potrà istituire sedi distaccate o sedi secondarie sia in Italia che all'estero, previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità.

[Signature]

[Signature]

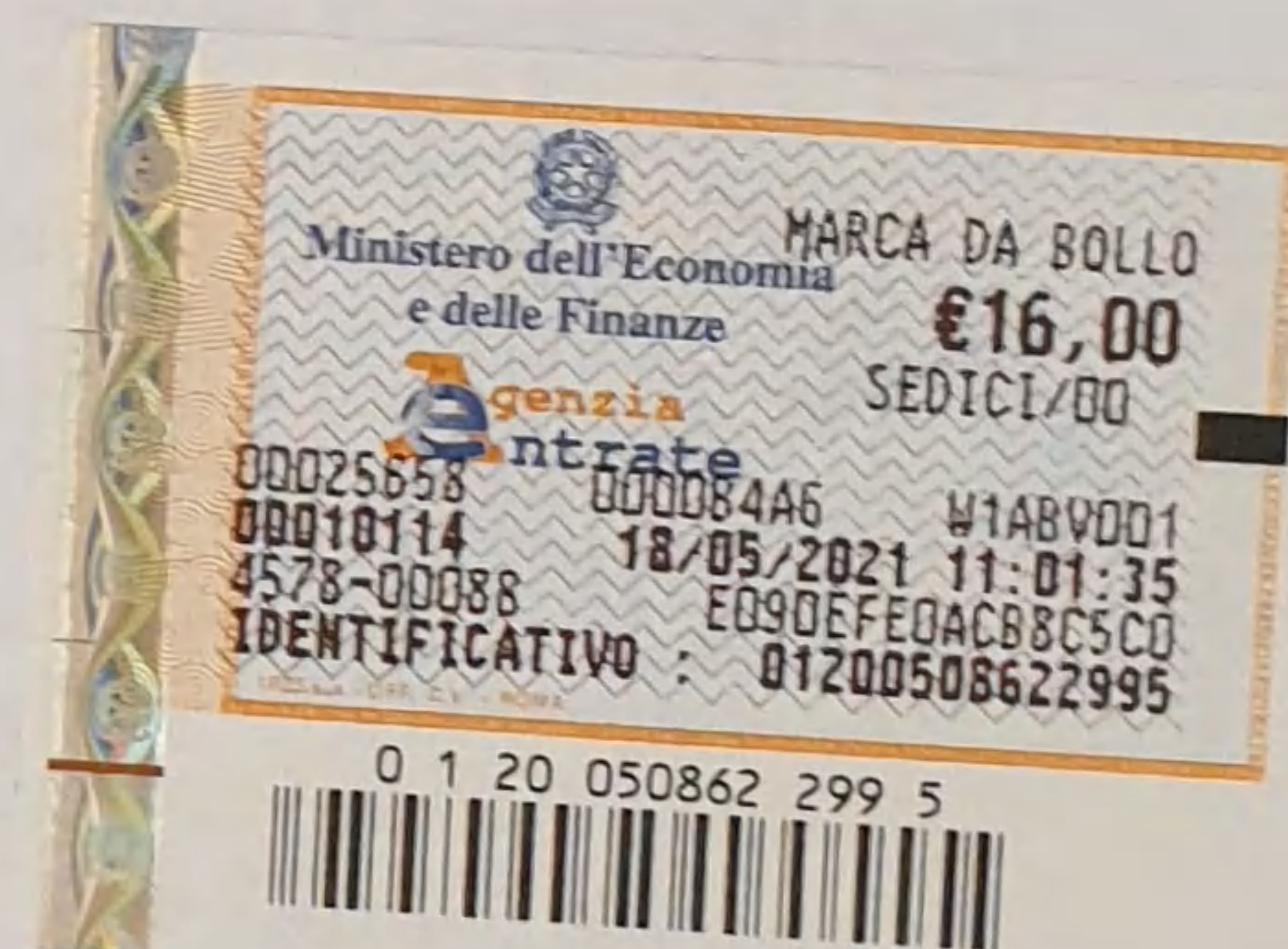
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Come sede secondaria si intende una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. La sezione distaccata sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In estrema sintesi, scopo dell'Associazione PACS1 ITALIA APS, oltre a cercare di favorire e promuovere il progresso nella ricerca scientifica e la conoscenza della sindrome PACS1, sarà quello di riunire le persone affette da sindrome PACS1 ed i loro parenti, genitori, coniugi e tutti coloro i quali si occupano dei loro problemi, stabilendo una rete di comunicazione tra famiglie, cercando di facilitare quanto più possibile la comunicazione e lo scambio di informazioni scientifiche, facendo interagire gli operatori del settore, i malati e le loro famiglie.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a) riunire le persone affette da sindrome PACS1, i loro parenti, genitori, coniugi e tutti coloro i quali si occupano dei loro problemi, al fine di fornire ai malati e alle loro famiglie, informazioni sulla malattia ed assisterli;
- b) attuare momenti di incontro per condividere le esperienze e le informazioni relative alla patologia rara sindrome PACS1;
- c) promuovere la ricerca scientifica nel campo delle malattie genetiche e delle disabilità congenite, con particolare riferimento alla sindrome PACS1;
- d) stabilire una rete di comunicazione tra le famiglie, cercando di facilitare quanto più possibile la comunicazione e lo scambio di informazioni scientifiche, facendo interagire tra loro gli operatori del settore, i malati e le loro famiglie;
- e) favorire il progresso nella conoscenza delle malattie rare, con particolare riferimento alla sindrome PACS1, ad esempio anche impiegando mezzi atti a lenire gli effetti individuali, sociali, psicologici sia degli ammalati che delle famiglie che si fanno carico della sofferenza dei loro congiunti. Più in generali, promuovere la ricerca medico-scientifica sulle malattie rare e sulla sindrome PACS1;
- f) promuovere, anche in sinergia con altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione ed educazione medica nel campo della sindrome PACS1 e delle malattie genetiche rare e delle disabilità congenite;
- g) promuovere la riflessione sui modelli di assistenza integrata e multidisciplinare per i soggetti affetti da malattie genetiche rare e disabilità congenite e per le loro famiglie;
- h) stimolare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle Istituzioni nei confronti delle malattie genetiche che interessano soggetti in età evolutiva e delle disabilità congenite;
- i) rappresentare, presso Organismi istituzionali, Università, Ospedali ed altri Enti e Organizzazioni sociali e sanitarie, l'interesse alla risoluzione ed al miglioramento delle problematiche dovute a malattie genetiche rare anche applicate all'età evolutiva, in termini di assistenza, formazione e ricerca;
- j) sviluppare rapporti di collaborazione, scientifici e non, con altre Associazioni o Società Italiane ed Internazionali, che condividono l'interesse per le malattie genetiche e gli aspetti connessi ad esse;
- k) aumentare la sensibilità pubblica sulla sindrome PACS1, le malattie rare e le malattie genetiche: in particolare, la diffusione della conoscenza di malattie genetiche rare attraverso l'organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti pubblici, eventi in genere, ivi compresi anche eventi culturali e/o conviviali e pubblicazioni;
- l) agire come fonte di informazione per il personale specializzato nella cura della sindrome PACS1, favorendo lo scambio ed il confronto fra medici e/o centri specializzati che si occupano di malattie rare e della sindrome PACS1 in particolare;

affili

Euro Sparta

Super

Monte

Piero Tugli

Nicola Borel

- m) promuovere e sostenere le ricerche sulle cause, le cure e l'eventuale prevenzione della sindrome PACS1;
- n) attuare iniziative per raccogliere fondi da destinare alla ricerca medico-scientifica o alla creazione di borse di studio per indagini diagnostiche e/o terapie farmacologiche;
- o) coinvolgere nelle proprie attività culturali e organizzative tutti gli operatori sanitari, i ricercatori e i cittadini che dedicano la loro attività professionale o la loro attività di volontariato all'assistenza ed allo studio delle malattie genetiche rare e disabilità congenite;
- p) rappresentare presso le istituzioni sanitarie e gli enti pubblici, le esigenze comuni ed i bisogni delle persone affette da patologie rare ed in particolare da sindrome PACS1;
- q) si impegna altresì, direttamente e/o indirettamente, nella tutela dei diritti delle persone affette da malattie rare ed in particolare da sindrome PACS1;
- r) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

In riferimento al **punto 2)** all'ordine del giorno viene stabilito in Euro 36,00 (Euro trentasei) la quota associativa per l'anno 2021. Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2021. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Si passa quindi al **punto 3)** all'ordine del giorno i presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione sia composto da 3 (tre) componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Tugnoli Enrico

Vice – Presidente: Bersanetti Marika

Segretario: Pancaldi Adele

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Non essendovi null'altro da deliberare ed avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 23:30 l'assemblea viene sciolta.

Verbale composto di 3 facciate

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra BERSANETTI MARIKA

Sig. TUGNOLI ENRICO

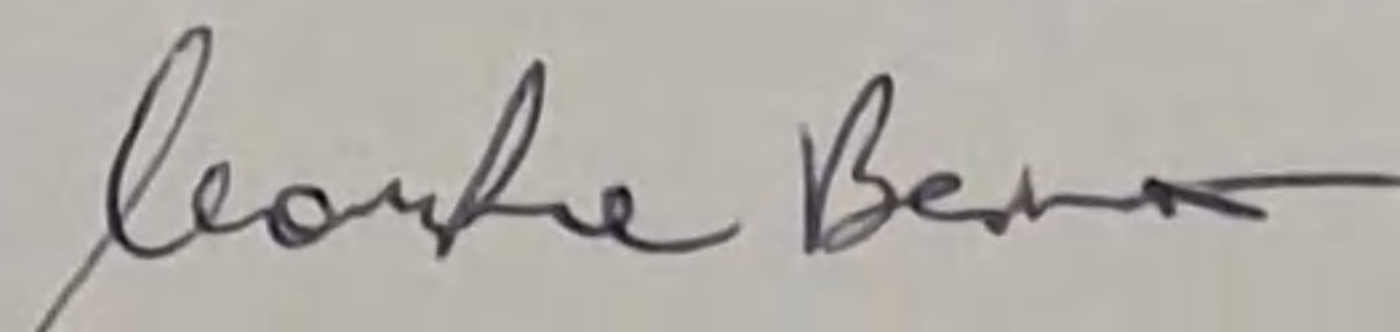
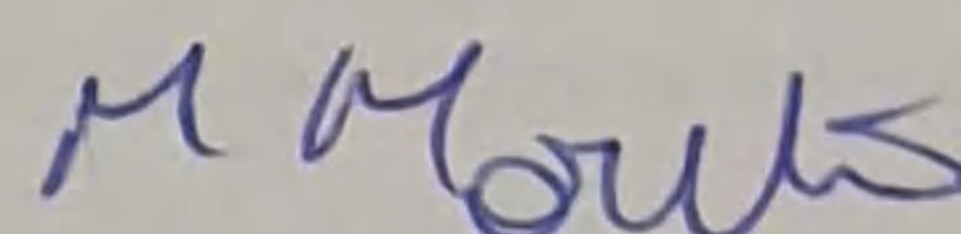
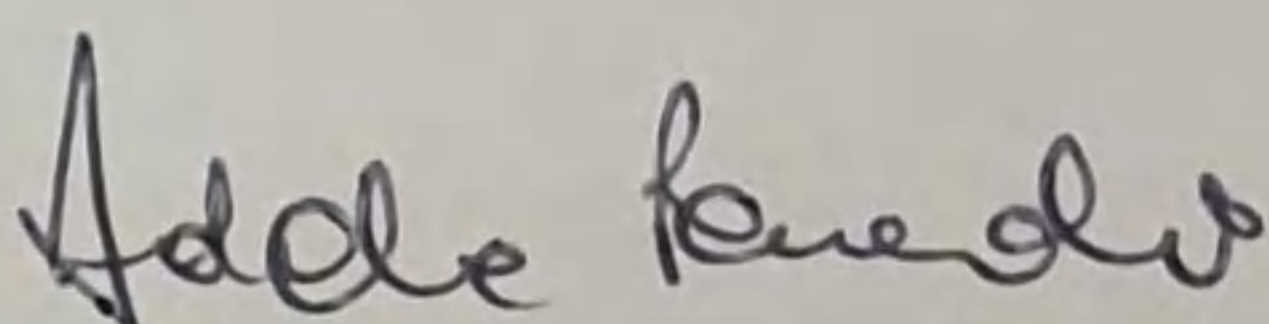
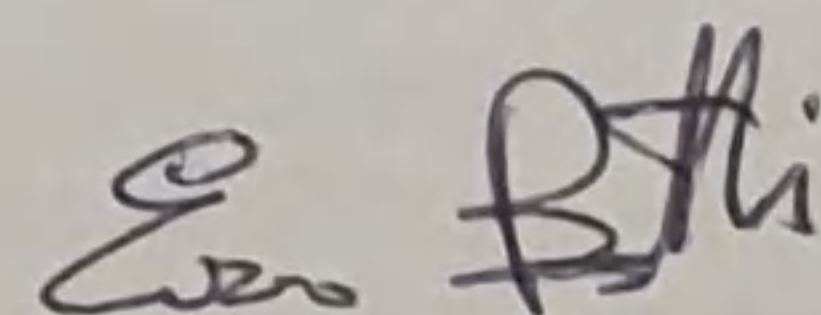
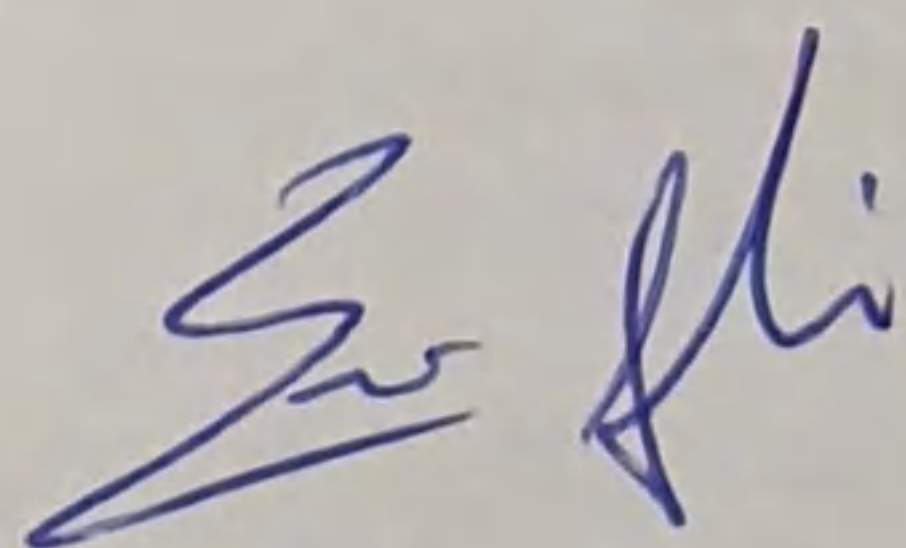
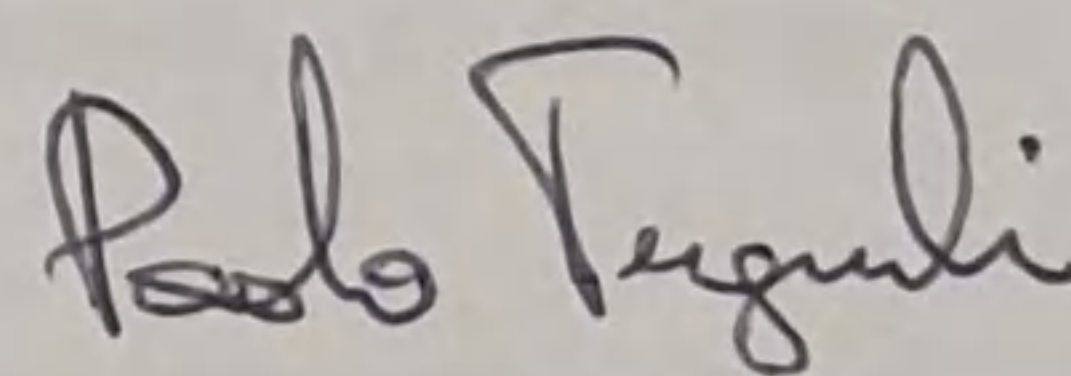
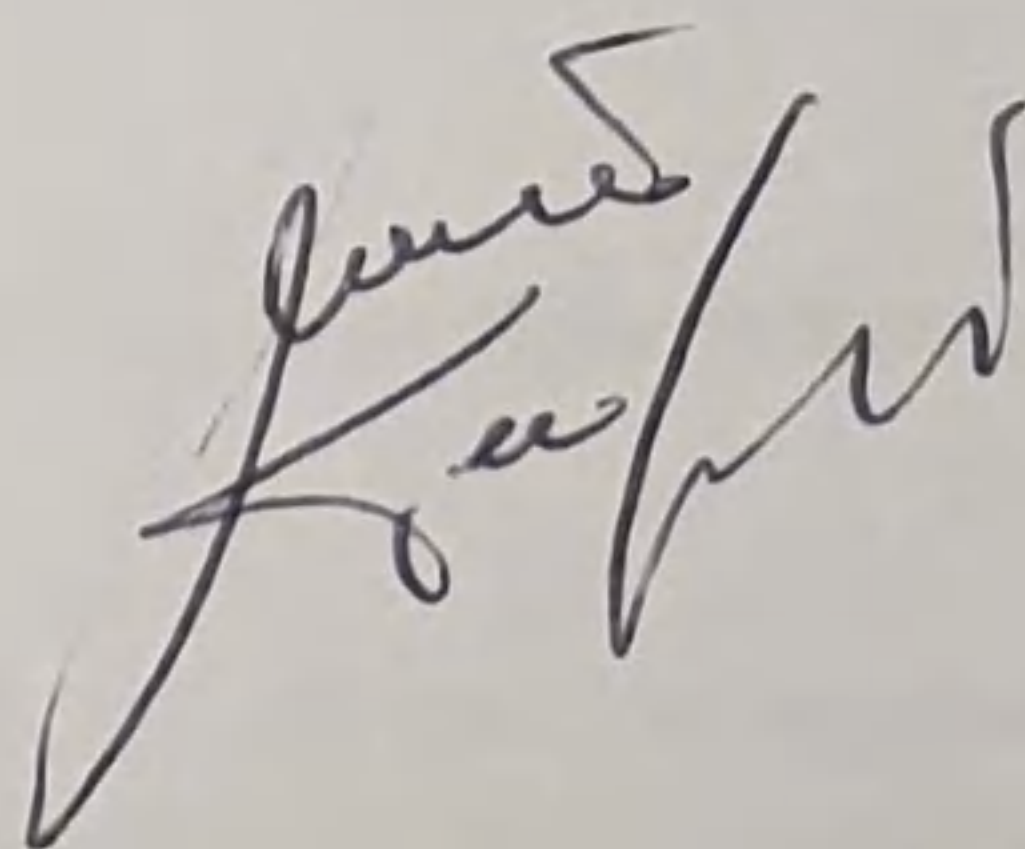
Sig. TUGNOLI MARCO

Sig.ra MORETTO MARIA

Sig.ra PANCALDI ADELE

Sig. BERSANETTI EZIO

Sig. TUGNOLI PAOLO





AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

118 MAG. 2021 N. 1284 3.

2010 euro

Director
[Signature]



STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
PACS1 ITALIA APS



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: **PACS1 ITALIA APS**, con sede nel Comune di **Ferrara (FE)**, operante senza fini di lucro.

L'Associazione potrà istituire sedi distaccate o sedi secondarie sia in Italia che all'estero, previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità.

Come sede secondaria si intende una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. La sezione distaccata sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In estrema sintesi, scopo dell'Associazione PACS1 ITALIA APS, oltre a cercare di favorire e promuovere il progresso nella ricerca scientifica e la conoscenza della sindrome PACS1, sarà quello di riunire le persone affette da sindrome PACS1 ed i loro parenti, genitori, coniugi e tutti coloro i quali si occupano dei loro problemi, stabilendo una rete di comunicazione tra famiglie, cercando di facilitare quanto più possibile la comunicazione e lo scambio di informazioni scientifiche, facendo interagire gli operatori del settore, i malati e le loro famiglie.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- a) riunire le persone affette da sindrome PACS1, i loro parenti, genitori, coniugi e tutti coloro i quali si occupano dei loro problemi, al fine di fornire ai malati e alle loro famiglie, informazioni sulla malattia ed assisterli;
- b) attuare momenti di incontro per condividere le esperienze e le informazioni relative alla patologia rara sindrome PACS1;
- c) promuovere la ricerca scientifica nel campo delle malattie genetiche e delle disabilità congenite, con particolare riferimento alla sindrome PACS1;
- d) stabilire una rete di comunicazione tra le famiglie, cercando di facilitare quanto più possibile la comunicazione e lo scambio di informazioni scientifiche, facendo interagire tra loro gli operatori del settore, i malati e le loro famiglie;
- e) favorire il progresso nella conoscenza delle malattie rare, con particolare riferimento alla sindrome PACS1, ad esempio anche impiegando mezzi atti a lenire gli effetti individuali, sociali, psicologici sia degli ammalati che delle famiglie che si fanno carico della sofferenza dei loro congiunti. Più in generali, promuovere la ricerca medico-scientifica sulle malattie rare e sulla sindrome PACS1;
- f) promuovere, anche in sinergia con altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione ed educazione medica nel campo della sindrome PACS1 e delle malattie genetiche rare e delle disabilità congenite;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Paolo Tregali and others.]

- g) promuovere la riflessione sui modelli di assistenza integrata e multidisciplinare per i soggetti affetti da malattie genetiche rare e disabilità congenite e per le loro famiglie;
- h) stimolare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle Istituzioni nei confronti delle malattie genetiche che interessano soggetti in età evolutiva e delle disabilità congenite;
- i) rappresentare, presso Organismi istituzionali, Università, Ospedali ed altri Enti e Organizzazioni sociali e sanitarie, l'interesse alla risoluzione ed al miglioramento delle problematiche dovute a malattie genetiche rare anche applicate all'età evolutiva, in termini di assistenza, formazione e ricerca
- j) sviluppare rapporti di collaborazione, scientifici e non, con altre Associazioni o Società Italiane ed Internazionali, che condividono l'interesse per le malattie genetiche e gli aspetti connessi ad esse;
- k) aumentare la sensibilità pubblica sulla sindrome PACS1, le malattie rare e le malattie genetiche: in particolare, la diffusione della conoscenza di malattie genetiche rare attraverso l'organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti pubblici, eventi in genere, ivi compresi anche eventi culturali e/o conviviali e pubblicazioni;
- l) agire come fonte di informazione per il personale specializzato nella cura della sindrome PACS1, favorendo lo scambio ed il confronto fra medici e/o centri specializzati che si occupano di malattie rare e della sindrome PACS1 in particolare;
- m) promuovere e sostenere le ricerche sulle cause, le cure e l'eventuale prevenzione della sindrome PACS1;
- n) attuare iniziative per raccogliere fondi da destinare alla ricerca medico-scientifica o alla creazione di borse di studio per indagini diagnostiche e/o terapie farmacologiche;
- o) coinvolgere nelle proprie attività culturali e organizzative tutti gli operatori sanitari, i ricercatori e i cittadini che dedicano la loro attività professionale o la loro attività di volontariato all'assistenza ed allo studio delle malattie genetiche rare e disabilità congenite;
- p) rappresentare presso le istituzioni sanitarie e gli enti pubblici, le esigenze comuni ed i bisogni delle persone affette da patologie rare ed in particolare da sindrome PACS1;
- q) si impegna altresì, direttamente e/o indirettamente, nella tutela dei diritti delle persone affette da malattie rare ed in particolare da sindrome PACS1;
- r) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e lasciti;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 30 giorni dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell'elettorato passivo. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la potestà genitoriale
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica all'Organo di Amministrazione il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Corso Batt", "Maurizio", "Paolo Treggiani", and others.]

- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti (organo eventuale);
- l'Organo di Controllo (organo eventuale).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.



Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

E' consentito anche il voto elettronico o per corrispondenza. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente il Revisore Unico dei Conti e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

M. Morito

Handwritten signatures at the bottom of the page: Z. M., E. B., M. Morito, Pado Tignoli, and others.

- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
- Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
- Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva, oppure l'Organo Amministrativo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, *salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.*

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 - Il Revisore Unico dei Conti (organo eventuale)

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Organo di Controllo (organo eventuale)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

Enfi
Adel Faurio
Euro Benti
Pado Tuguli
Garfi
M Morits

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

FERRARA li 05/05/2021

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]



Pado Tuguli

Andrea Basso

Marci
Motorato

Carlo Betti

[Signature]

Adde Landolo